

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3736

—

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CAPPELLI**

Presentata l'11 novembre 1982

Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile
relativo alla competenza territoriale del giudice

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'articolo 413 del codice di procedura civile nell'attuale formulazione preclude ad alcune categorie di lavoratori, come agli agenti e rappresentanti di commercio, la possibilità di scelta del foro competente per territorio, qualora il contratto, come spesso accade, non sia stato perfezionato presso il domicilio del lavoratore. L'attuale sistema comporta di conseguenza per alcuni lavoratori numerosi trasferimenti dalla propria residenza, perdita di giornate di lavoro, sostenere notevoli spese e soprattutto incontrare altre difficoltà per sentire i propri testi, costretti anch'essi a spese (rimborsate solo in parte dallo Stato e per differenza dal ricorrente) e a spostamenti e perciò stesso poco disponibili a rendere testimonianze.

Con la presente proposta di legge si chiede che la causa, come generalmente accade per i lavoratori dipendenti, venga radicata presso il giudice dove risiede o sia domiciliato l'agente o il rappresentante

di commercio. Si tratta, in sostanza, di estendere al processo del lavoro la norma dell'articolo 20 del codice di procedura civile in difformità a quanto ha stabilito il legislatore del 1973, il quale non ha tenuto presente come per alcune categorie di lavoratori la formula adottata comporta la scelta del foro personale generale determinato dall'articolo 18 del codice di procedura civile, cioè il foro della parte convenuta.

Se il processo del lavoro, secondo le intenzioni del legislatore, è stato modificato non solo per abbreviarne il corso, ma anche e soprattutto per favorire il lavoratore, non si comprende perché una categoria di lavoratori (agenti e rappresentanti) debba riceverne pregiudizio quantomeno sotto il profilo economico.

Per queste brevi considerazioni, onorevoli colleghi, confido nel vostro benevolo assenso al fine di eliminare una ingiustificata discriminazione che lede gli interessi di una larga categoria di lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, è sostituito dal seguente:

« Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, ovvero deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ».